

Deliberazione n. 121/2018/VSGO



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Massimo Romano	presidente f.f. relatore
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

**Adunanza del 15 ottobre 2018**  
**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura**  
**di Piacenza**  
**Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie**  
**(art. 24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;


Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;



Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG del 14 novembre 2017 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli Enti territoriali - anno 2017;

Considerato che la **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n.90 del 21 settembre 2017, e gli atti allegati, relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, trasmessa dalla Camera di commercio di Piacenza ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Tenuto conto che, in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato emanato il decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016, recante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Considerato che con decreto ministeriale 8 agosto 2017, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017, è stata prevista la nuova Camera di commercio dell'Emilia, derivante dall'accorpamento delle CCIAA di Reggio Emilia, Parma e Piacenza;


Vista l'ordinanza presidenziale n. 59 dell'11 ottobre 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 15 ottobre 2018;

Udito il relatore Massimo Romano;

### PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 la Sezione ha riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 6 della relazione si è riferito dei piani predisposti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e, relativamente alle partecipazioni societarie possedute dalla CCIAA di Piacenza, si è rilevato che:

- al momento della redazione del piano risultavano già in fase di dismissione le partecipazioni nelle società **Retecamere scarl** (in liquidazione dal 4 settembre 2013), **Tirreno Brennero srl**, (in liquidazione dal 20 maggio 2014), **Imebep spa** (deliberata la cessione con determina commissariale n. 122 del 16 luglio 2010) e **Piacenza Turismi srl** (in liquidazione dal 10 febbraio 2012);
- delle venticinque partecipazioni societarie considerate nel piano, una parte significativa faceva capo al c.d. *sistema camerale*;
- non risultavano indicate le partecipazioni indirette in quanto possedute tramite partecipazioni minoritarie di primo grado (in un caso del 5,7 per cento e negli altri casi inferiori al 2 per cento). Ciò trova supporto nella specifica disciplina recata dal Testo unico n. 175/2016 che definisce partecipazione indiretta quella "in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica";
- relativamente al criterio concernente la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti" (art. 1, comma 611, lett. b, della legge n. 190/2014), le valutazioni dell'Ente relative alle partecipazioni nelle società **Tecno Holding spa** e **Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl**, risultavano difformi da quelle di altre Camere di commercio (solo nel caso della Tecno Holding spa l'Ente ne prevedeva la dismissione);
- ulteriori divergenze di valutazione rispetto agli altri enti soci emergevano anche per le partecipazioni nelle società **Autocamionale Cisa spa** (della quale la Camera di Commercio di Piacenza ha previsto la dismissione), **Porto Intermodale di Ravenna (Sapir) spa** e **Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (Isnart) scpa**;



- il mantenimento della partecipazione in **Sogeap spa**, società in costante perdita nel triennio 2011-2013 e le cui prospettive di sviluppo risultavano incerte, veniva giustificato con le specifiche funzioni di supporto e promozione degli interessi economici e generali perseguiti dalla Camere di commercio (Art. 2, comma 4, legge n. 580/1993);
- la genericità delle misure previste ai fini della razionalizzazione relativamente alle società partecipate **Uniontrasporti scrl**, **Piacenza Expo spa**, **TecnoserviceCamere scpa**, **Infocamere scpa**, **Ic outsourcing scrl**, **Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl**, **la Faggiola srl** e **Isnart scpa**, delle quali veniva previsto il mantenimento;
- inoltre, con riguardo alle problematiche emerse in sede di esame della generalità dei piani di razionalizzazione si era osservato, nel paragrafo 7 della relazione (Considerazioni conclusive), relativamente all'uso dello strumento societario per la gestione dei Gruppi di azione locale (GAL), l'esigenza di svolgere specifici approfondimenti in merito alla possibilità di ricorrere a strumenti associativi diversi. Quest'ultimo aspetto va ora valutato alla luce della nuova previsione contenuta nell'art. 26, comma 2, del t.u. n. 175/2016, che stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 4 alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni.

Successivamente, con deliberazione n. 124/2016/VSGO conseguente all'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, presentata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, venivano rilevate specifiche criticità.

Le partecipazioni già in fase di dismissione/liquidazione al momento di redazione del piano (**Imebep spa**, partecipata al 60,49 per cento, **Piacenza turismi srl**, partecipata al 3,05 per cento, **Tirreno Brennero srl**, partecipata allo 0,27 per cento e **Retecamere scarl**, partecipata allo 0,09 per cento) risultavano ancora in essere e, ad eccezione della società **Imebep spa**, nulla riferiva la relazione sullo stato della procedura. Per quanto riguarda la predetta **Imebep spa** risultavano espletate ripetute aste pubbliche per la vendita degli *asset* andate in gran parte deserte. La società dichiarava di non avere disponibilità finanziarie per procedere alla liquidazione delle azioni ai due soci pubblici che hanno deliberato il recesso, titolari complessivamente del 98,14 per cento del capitale.

Quanto alle partecipazioni nelle società facenti capo al c.d. "sistema camerale" **Uniontrasporti scarl**, partecipata allo 0,1 per cento, **Isnart scpa**, partecipata allo 0,17 per cento, **Ic Outsourcing scrl**, partecipata allo 0,06 per cento, **Infocamere scpa**, partecipata allo 0,09 per cento, **Job camere srl**, partecipata

allo 0,06 per cento, **Tecnoservicecamere scpa**, partecipata allo 0,06 per cento, **Dintec srl** partecipata allo 0,17 per cento e **Unioncamere Emilia-Romagna srl** partecipata al 6,5 per cento, si prendeva atto dell'esigenza di valutare gli effetti della riforma delle Camere di Commercio in corso, all'esito della quale l'Ente avrebbe valutato l'impatto risparmi/costi conseguente ad una eventuale dismissione delle quote.

In relazione poi alla società **Tecno Holding spa**, partecipata allo 0,13 per cento, e caratterizzata da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, l'Ente ne aveva previsto la dismissione. Con deliberazione n. 172 del 17 luglio 2015 veniva individuato un percorso di vendita con la fissazione di un importo base determinato in forza di una perizia giurata commissionata dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio. In data 11 dicembre 2015 perveniva un'offerta di acquisto inferiore al prezzo base, conseguentemente non accettata. La società si stava adoperando per l'acquisizione delle azioni detenute dalle Camere di commercio interessate all'uscita, e in data 4 marzo 2016 deliberava la redazione di una nuova perizia estimativa per aggiornare il prezzo delle azioni oggetto di acquisto. Analoga iniziativa avrebbero dovuto assumere le altre Camere socie interessate all'uscita.

Relativamente alla **Porto Intermodale di Ravenna (Sapir) spa**, partecipata allo 0,05 per cento, della quale la modificazione al piano di razionalizzazione apportata con deliberazione n. 228 del 16 ottobre 2015 prevedeva il mantenimento, la relazione precisava che la decisione di mantenere la partecipazione è stata presa d'intesa con altre camere di commercio, stante l'interesse economico rivestito (la società consente infatti di incassare regolari dividendi). Tale decisione divergeva da quella assunta dalla Camera di commercio di Bologna.

In merito alla dismissione della società **Autostrade Centro Padane spa**, partecipata all'1,54 per cento, inizialmente prevista per il 31 dicembre 2015 e successivamente posticipata al 31 dicembre 2016 (deliberazione n. 223 del 16 ottobre 2015), l'asta pubblica espletata in data 23 novembre 2015 andava deserta. La concessione autostradale veniva affidata ad un altro soggetto. Secondo quanto riportato nella relazione, la società sarebbe stata trasformata in società di progetto per la gestione unitamente al soggetto aggiudicatario o liquidata. In ordine all'ipotizzata "trasformazione" veniva segnalato quanto previsto dall'art. 4 del t.u. n. 175/2016 sulla indispensabilità della partecipazione, secondo il quale le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni in "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" e specificamente quanto stabilisce il comma 2 del citato art. 4, in base al quale "Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente



o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento" di attività espressamente individuate, tra le quali quella di "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi". Quanto alla previsione ordinaria della liquidazione, si ricordava come l'art. 24 del citato t.u. prescriva che l'alienazione debba avvenire nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria.

Con riguardo alla partecipazione nella **Sogeap spa**, società partecipata allo 0,02 per cento che gestisce l'aeroporto di Parma e che ha fatto registrare costantemente perdite nell'ultimo quinquennio, l'Ente nella relazione ribadiva la necessità del suo mantenimento in considerazione dell'importanza strategica dello scalo per il territorio piacentino. Al riguardo va ora tenuto presente quanto prevede il citato art. 4 del t.u.

#### **CONSIDERATO**

L'Ente ha trasmesso in data 17 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato tempestivamente, previo parere favorevole dell'Organo di revisione, con deliberazione della Giunta camerale n. 90 del 21 settembre 2017 unitamente al documento predisposto sulla base delle apposite linee guida fornite da Unioncamere. Il provvedimento di revisione straordinaria è stato redatto tenendo anche conto delle linee guida fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/2017.

La deliberazione n. 90 citata risulta essere stata trasmessa al Ministero dello sviluppo economico coerentemente alla previsione di cui all'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 219 del 2016.

La revisione straordinaria, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, richiamato in premessa, ha riguardato tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute alla data del 23 settembre 2016.

Relativamente alle partecipazioni indirette si è tenuto conto della definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del t.u., secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

La Camera di commercio di Piacenza comunica di non detenere

partecipazioni di questo tipo.

Va evidenziato, peraltro, come tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche soci detengono la maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governano le scelte strategiche.

Ne deriva che anche le partecipazioni detenute per il tramite di società soggette a controllo congiunto sono da includersi nei provvedimenti di razionalizzazione.


Alla data del 23 settembre 2016 l'Ente risultava avere partecipazioni dirette in venti società, di cui otto nelle società del sistema camerale, per un valore complessivo di euro 5.447.743,70 con quote di partecipazione che variano da 0,02 per cento (**SOGEAP - Aeroporto G. Verdi di Parma spa**) al 60,48 per cento (**IMEBEP spa**). Delle società camerali alla data di redazione del piano la società **Jobcamere srl** risultava in liquidazione, per la società **Isnart scpa** il recesso è stato previsto entro un anno dal 21 ottobre 2017 e poi perfezionato in data 7 agosto 2018, mentre la partecipazione in **Tecnoholding spa** è stata alienata in data 22 maggio 2017 con realizzazione di plusvalenza.

Per quanto riguarda il mantenimento delle altre partecipazioni nelle c.d. **società camerali** (società nazionali *in house*), le stesse vengono ritenute "strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di commercio di Piacenza..." precisando che "L'attività delle società è riconducibile alle funzioni riconosciute alle CCIAA dall'art. 2 comma 2 lett. a), b), c), e) della L. 580/1993<sup>1</sup>...".

Discende dalla peculiare natura di tali società e dalla numerosità dei relativi soci pubblici la qualificazione di esse quali società a controllo pubblico congiunto, con conseguente obbligo di applicazione dei principi previsti dal t.u. e segnatamente di quelli riguardanti l'organo amministrativo, il personale e gli adeguamenti statutari. La situazione è la seguente:

- **IC Outsourcing scrl**, società *in house*, partecipata allo 0,06 per cento; viene mantenuta con richiamo all'art. 4, commi 1 e 2, lett. *d*, in quanto "rivolta alla produzione e gestione di servizi, a favore dei consorziati, volti all'immagazzinamento e alla conservazione di archivi cartacei, fornitura e servizi di acquisizione ed elaborazione dati. Ad oggi l'Ente ha un contratto in essere con la società che scadrà il 31.08.2019 per l'archiviazione e gestione automatizzata dell'archivio camerale". Non viene previsto alcun intervento di razionalizzazione nella considerazione che oltre al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente,

<sup>1</sup> come modificata dal D. Lgs. 219/2016.



*“La società presenta le caratteristiche ed è dotata dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di società in house;...Il mantenimento della partecipazione non comporta costi diretti poiché non è mai stato previsto, a carico dei soci, il versamento di un contributo consortile annuo”.*

In merito a tale società si rileva come la previsione statutaria concernente la composizione del consiglio di amministrazione non sia pienamente aderente al disposto dell'art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175 nel testo sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 100 del 2017, non prevedendo specificamente il numero di tre o di cinque componenti come stabilito dalla legge.

- **Infocamere** scpa, società in house, partecipata allo 0,09 per cento; viene mantenuta con richiamo all'art. 4, commi 1 e 2, lett. d, senza alcun intervento di razionalizzazione. Inoltre, anche per tale società si rileva la non piena conformità della previsione statutaria concernente la composizione del consiglio di amministrazione non siano pienamente aderenti alla previsione dell'art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175 nel testo sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 100 del 2017, prevedendo un numero di componenti da tre a cinque e non di “tre o cinque”.

- **Tecnoservicamere** scpa, società in house, partecipata allo 0,06 per cento; viene mantenuta con richiamo all'art. 4, commi 1 e 2, lett. d, senza alcun intervento di razionalizzazione.

- **Uniontrasporti** srl, società in house, partecipata allo 0,16 per cento; viene mantenuta con richiamo all'art. 4, commi 1 e 2, lett. d, senza alcun intervento di razionalizzazione.

- **Unioncamere Emilia-Romagna Servizi** – srl, società partecipata al 6,5 per cento, sulla quale l'Ente esercita un controllo analogo congiunto con le altre Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, viene mantenuta con richiamo all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 175. L'Ente puntualizza che *“La partecipazione nella società è ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di commercio di Piacenza, in quanto stata costituita tra le 9 Camere di commercio dell'Emilia-Romagna per dotare detta Unione Regionale degli spazi funzionali allo svolgimento delle proprie attività, individuate dall'art. 6 della L. 580/1993”.* In ordine al contenimento dei costi l'Ente rileva come si sia già provveduto e che verrà richiesto all'Amministratore Unico di individuare ulteriori misure di contenimento dei costi da realizzare nel corso dell'esercizio 2018.

La Sezione, pur prendendo atto delle giustificazioni addotte dall'ente circa la natura dell'attività svolta dalla società, osserva comunque che ricorrerebbero le ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, lett. b – in quanto priva di dipendenti – e dagli artt. 20, comma 2, lett. d, e 26, comma 12-quinquies del t.u. – essendo stato

il fatturato medio nel triennio 2013-2015 inferiore a 500.000 euro.

Inoltre, relativamente alla previsione statutaria concernente l'organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione "da tre a nove membri") si rileva l'esigenza renderla coerente con il disposto del richiamato art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175.

Quanto alle altre partecipazioni, la società **Porto Intermodale di Ravenna (Sapir) spa**, con una quota dello 0,05 per cento, viene mantenuta con richiamo all'art. 4, comma 2, lett. a, in quanto gestendo il Porto di Ravenna "*era stata concepita (e in questa sede riconfermata) nella logica di sostenere una infrastruttura al servizio delle imprese del territorio piacentino (privo di sbocchi al mare)...*".

Relativamente a tale partecipazione, si rileva come lo svolgimento di "un servizio di interesse generale", nella definizione recata dall'art. 2, comma 1, lett. h, del t.u., non possa prescindere dalla stretta necessità dello stesso per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del t.u.). Pertanto il mantenimento della partecipazione va correlato a una concreta prospettiva di sviluppo dell'attività svolta, tale da realizzare l'effettivo soddisfacimento di un interesse generale.

Inoltre, considerata la partecipazione prevalente da parte di amministrazioni pubbliche (complessivamente del 52 per cento circa), si rileva come fino al 2016 fosse in essere un accordo parasociale (patto di sindacato di voto) tra soci pubblici e privati aderenti. Dal 2017 risulta stipulato un patto di consultazione non vincolante tra i principali soci pubblici e privati con quote unitarie superiori al 6 per cento, tra i quali quindi non rientra la Camera di commercio di Piacenza.

In questo caso, dunque, la natura pubblica del controllo potrebbe derivare dall'esistenza di accordi, desumibili anche da meri comportamenti concludenti delle pubbliche amministrazioni partecipanti in misura maggioritaria, indipendentemente dalla sottoscrizione di accordi formali. Né sarebbe di ostacolo a ciò l'esistenza di interessi non perfettamente coincidenti o sovrapponibili da parte dei soci pubblici.

Pertanto, ove concretamente sussistente il controllo pubblico congiunto, ne deriva la necessità di adeguamento dello statuto sociale in particolare con riferimento all'organo amministrativo, essendo attualmente previsto un consiglio di amministrazione con al massimo undici componenti, dei quali tre nominati, rispettivamente, dalla Provincia di Ravenna, dalla Camera di commercio di Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna (art. 11, commi 2 e 3, del t.u.).



La partecipazione nella società **La Faggiola srl**, pari al 2,99 per cento, pur non rispettando i parametri previsti dall'art. 20 del sopracitato t.u. (società priva di dipendenti e con fatturato medio non superiore a € 500.000 nel triennio precedente, perdite in quattro dei cinque esercizi precedenti), viene mantenuta con richiamo all'art. 4, commi 1 e 2, lett. a, in quanto *"si propone come spazio d'elezione per la promozione di Piacenza e dei prodotti agroalimentari piacentini"*, inoltre *"L'alienazione in questa fase potrebbe risultare non conveniente"*. La Camera di commercio, ritenendo necessaria l'adozione di forme alternative di razionalizzazione per migliorare i risultati di esercizio, prevede fra l'altro *"l'implementazione di nuovi servizi o di eventuali aggregazioni con altri soggetti"*. Il termine previsto per tali azioni di razionalizzazione era stabilito nel 30 settembre 2018.

In ordine al **Gruppo di Azione locale del Ducato srl**, si evidenzia che la partecipazione pari al 17,24 per cento, viene mantenuta con richiamo all'art. 4, comma 6, in quanto *"è il soggetto previsto dai regolamenti della Unione Europea per la gestione a livello locale dei programmi di sviluppo delle aree rurali"*. La Camera di Commercio ritiene la partecipazione strategica pur evidenziando la necessità di un contenimento dei costi, avendo accertato il mancato rispetto dei parametri previsti dall'art. 20 relativamente al numero degli amministratori ed al fatturato medio. Va comunque rilevato che il citato Gal si è costituito il 29 maggio 2015, e, pertanto, alla determinazione del fatturato medio del triennio 2013-2015, concorre solo quello realizzato nell'esercizio 2015. Il Consiglio di Amministrazione in carica non percepisce compenso.

Per le restanti società, **Sogeap spa** e **Autostrade Centro Padane spa**, l'Ente, alla luce dell'art. 4, comma 1, e delle ulteriori disposizioni del TUSP, nonché della ridefinizione dei compiti e delle funzioni delle Camere di Commercio (di cui al d.lgs. 219/2016), ritenendole non più strettamente necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali dell'Ente ne ha previsto la *"Cessione a titolo oneroso della propria quota di partecipazione secondo le norme civilistiche e statutarie"* entro il 30 settembre 2018. Tali partecipazioni risultano ancora in essere, secondo quanto emerge dalla visura camerale effettuata.

Da segnalare, infine, che la società **Imebep spa**, partecipata al 60,48 per cento, è stata *"posta in liquidazione con decorrenza dal 02.05.2017"*.

la Sezione

#### **RILEVA**

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dalla Camera di

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24 del t.u. n. 175/2016.

#### **RICHIAMA**

l'Ente:

- ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici;
- ad includere nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. di cui al d.lgs. n. 175/2016, le eventuali partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente;
- ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti e, nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. di cui al d.lgs. n. 175/2016, il superamento delle altre criticità evidenziate.

#### **DISPONE**

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente della Camera di Commercio dell'Emilia e all'Organo di revisione;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 15 ottobre 2018.



Il presidente f.f. relatore  
(Massimo Romano)

Depositata in segreteria in data 15 ottobre 2018

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

